

# Delibera 18 aprile 2017, n. 456

## Criteria per la concessione di agevolazioni per interventi forestali

### Allegato A

---

Criteria per la concessione di agevolazioni per interventi forestali

### Articolo 1 Ambito di applicazione

---

1. I presenti criteria disciplinano le modalit  di concessione di agevolazioni per interventi volti ad accrescere il valore economico, sociale ed ecologico delle foreste, in attuazione degli articoli 20, 48 e 49 della [legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21](#), e successive modifiche.
2. Le agevolazioni di cui ai presenti criteria sono state notificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Articolo 2 Beneficiari

---

1. Beneficiari delle agevolazioni sono i proprietari boschivi, che possono essere persone fisiche o persone giuridiche di diritto pubblico o privato.

### Articolo 3 Interventi agevolabili

---

1. Possono essere concesse agevolazioni per i seguenti interventi:
  - a) interventi per la realizzazione, il risanamento e l'adeguamento multifunzionale della viabilit  forestale aziendale e sovraziendale, per migliorare la gestione sostenibile del patrimonio boschivo non ancora o scarsamente dotato di viabilit  forestale e per facilitare la prevenzione e il ripristino dei danni nonch  per rendere i boschi accessibili al pubblico;
  - b) investimenti per lo sviluppo, la modernizzazione e l'adeguamento di infrastrutture collettive nel settore forestale da parte di enti territoriali;
  - c) investimenti non produttivi destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste;
  - d) stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti.

### Articolo 4 Spese ammissibili

---

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono ammissibili le seguenti spese:
  - a) spese generali e impreviste fino ad un massimo del 5 per cento del costo dell'intervento ammesso ad agevolazione;
  - b) spese per gli onorari dei professionisti coinvolti/delle professioniste coinvolte nel progetto per progettazione, direzione lavori, autorizzazioni, collaudo, relazioni specialistiche e rilievi;

- c) spese di investimento per nuove opere, per ampliamento e ristrutturazione di strade forestali con una larghezza massima della carreggiata di 3 m e una larghezza della banchina di 0,5 m; sono considerati ammissibili tutti gli oneri delle lavorazioni essenziali per la realizzazione dell'opera (movimento terra), compresi i costi per l'acquisto di materiali, l'intervento di macchine ed attrezzature, il trasporto di tutti i materiali necessari al cantiere, nonché i costi di manodopera (semplice, qualificata e specializzata);
- d) spese per la realizzazione di opere di sostegno e di consolidamento in legno, pietrame e materiale vegetale (a monte o a valle), ove previste e autorizzate;
- e) spese per la realizzazione di opere di attraversamento di corsi d'acqua (guadi a corda molla o ponti di legno);
- f) spese per la realizzazione di opere longitudinali e trasversali per il deflusso regolare delle acque;
- g) spese per la realizzazione di tombini, drenaggi e opere di drenaggio;
- h) spese per il decespugliamento e il rinverdimento delle scarpate e delle aree soggette ad intervento.

## Articolo 5

### Presentazione delle domande

---

1. Le domande di agevolazione per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno. Le domande vanno redatte sui moduli predisposti dall'Amministrazione provinciale e presentate all'Ufficio provinciale Economia montana.
2. Le domande di agevolazione per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), devono essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno presso l'Ufficio provinciale Pianificazione forestale.
3. La domanda di agevolazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - a) nome e dimensioni dell'impresa;
  - b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine progetto o attività;
  - c) luogo di svolgimento del progetto o dell'attività;
  - d) elenco delle spese ammissibili;
  - e) tipologia dell'agevolazione.
4. Alla domanda di agevolazione per gli interventi di cui all'articolo 3 va allegata la seguente documentazione:
  - a) copia di un documento di riconoscimento valido;
  - b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'impresa, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;
  - c) copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche;
  - d) copia della delega alla presentazione della domanda, qualora si tratti di attività su superfici in comproprietà.
5. Alla domanda per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), vanno inoltre allegati i seguenti documenti:
  - a) copia della concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal comune territorialmente competente nell'anno precedente;

b) progetto dell'opera da realizzare con il relativo preventivo di spesa, redatti e firmati da un libero/una libera professionista iscritto/iscritta nel relativo albo;

c) cronoprogramma delle spese.

6. In caso di domanda incompleta, il richiedente viene sollecitato per iscritto a presentare entro 30 giorni i documenti o dati mancanti. Le domande non perfezionate entro i termini previsti sono archiviate d'ufficio.

7. Per i lavori possono essere ammesse varianti di progetto con costi aggiuntivi, purché i maggiori costi siano adeguatamente motivati e superino il 15 per cento dei costi approvati inizialmente. Le domande relative a queste varianti vanno presentate come domande nuove, ma non si applica il termine di cui al comma 1.

8. I lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della domanda.

9. Non sono agevolabili le domande riguardanti interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), il cui preventivo comprensivo delle spese tecniche sia inferiore a 10.000,00 euro.

## Articolo 6

### Entità delle agevolazioni e spese ammesse

---

1. Le agevolazioni per gli interventi di cui all'articolo 3 vengono erogate in forma di contributi, approvati dal Direttore/dalla Direttrice di ripartizione competente.

2. Le spese ammesse per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sono fissate in base ai prezzi unitari o ai costi standard per unità di misura ai sensi dell'elenco dei prezzi unitari provinciale.

3. Il personale incaricato effettua una verifica tecnica sugli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), per accertare che siano agevolabili. Le spese ammesse vengono determinate sulla base della quantità e dei prezzi unitari o costi standard ai sensi dell'elenco provinciale dei prezzi unitari. A tal fine l'ufficio competente si può avvalere della collaborazione degli uffici forestali territorialmente competenti.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), per la realizzazione, il risanamento e l'adeguamento funzionale delle strade forestali aperte al pubblico e volti a migliorare la multifunzionalità delle foreste, possono essere concessi contributi fino al 60 per cento delle spese ammesse. Per le strade forestali aziendali si applica invece una percentuale massima di agevolazione del 40 per cento.

5. Per gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), riguardanti infrastrutture del settore forestale e che vengono effettuati da enti territoriali, possono essere concessi contributi fino al 40 per cento delle spese ammesse.

6. Per gli investimenti non produttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), destinati esclusivamente a migliorare il valore ecologico delle foreste, possono essere concessi contributi fino all'80 per cento delle spese ammesse.

7. Per la stesura e revisione dei piani di gestione forestale o di documenti equivalenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere concesse agevolazioni per i costi effettivi fino al 40 per cento delle spese ammesse. La stesura e revisione dei piani di gestione dello stesso territorio potranno essere nuovamente agevolabili solo dopo dieci anni.

8. I beneficiari delle agevolazioni per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), possono chiedere un anticipo nella misura massima del 50 per cento dell'agevolazione approvata dopo la denuncia di inizio lavori e sulla base del cronoprogramma delle spese.

9. L'importo delle spese tecniche da ammettere per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), viene calcolato ai sensi dell'elenco dei prezzi unitari in vigore e finanziato con la stessa percentuale prevista per l'intervento stesso.

10. I requisiti richiesti ai fini della concessione dell'aiuto devono sussistere sia al momento della concessione che al momento della sua liquidazione.

11. In ogni caso l'importo dell'aiuto rispettivamente spettante non può superare il limite massimo stabilito negli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 -2020; inoltre devono essere rispettati i requisiti e le modalità previsti nei suindicati Orientamenti e dagli articoli 107 e 108 del TFUE.

## Articolo 7

### Liquidazione delle agevolazioni

---

1. Dopo aver presentato la dichiarazione di inizio lavori i beneficiari possono richiedere un anticipo fino ad un massimo del 50 per cento dell'aiuto approvato. Gli stati di avanzamento parziali dei lavori non possono essere in ogni caso di importo inferiore al 25 per cento del totale della spesa ammessa e ai beneficiari possono essere corrisposti anticipi fino all'ammontare massimo di nove decimi dell'aiuto concesso.
2. La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e della realizzazione dell'opera ammessa ad aiuto viene eseguita con il sistema a misura, vale a dire mediante valutazione della funzionalità e consistenza dell'opera e verifica della sua rispondenza allo stato parziale o finale dei lavori, controfirmato dal tecnico incaricato/dalla tecnica incaricata.
3. L'ammontare dell'aiuto concesso per la realizzazione dell'opera viene determinato in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti ed accertati dal tecnico incaricato/dalla tecnica incaricata, e il relativo importo viene quindi liquidato.
4. Le spese devono essere documentate tramite fatture quietanzate, sempre che non siano state fissate sulla base di costi standard o prezzi unitari.
5. Gli stati di avanzamento finali dei lavori, debitamente firmati dai tecnici/dalle tecniche iscritti/iscritte ai rispettivi albi professionali, sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti contabili equivalenti a fatture.
6. Compete ai tecnici/alle tecniche dell'Amministrazione provinciale esaminare, accertare e confermare che le spese ammesse siano state effettuate conformemente alla normativa vigente in materia, ed eseguire controlli sulla conformità dei pagamenti effettuati e sulla documentazione contabile.
7. La liquidazione degli aiuti concessi agli enti pubblici avviene sulla base della delibera di approvazione del rendiconto delle spese adottata dall'ente stesso. Deve essere, inoltre, presentata una copia delle fatture o dei mandati di pagamento.
8. Il funzionario incaricato/La funzionaria incaricata dell'istruttoria può, nei limiti della spesa complessivamente ammessa per l'iniziativa, riconoscere i costi relativi a varianti al progetto approvato che non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa agevolata e che siano sostanzialmente agevolabili.

## Articolo 8

### Imposta sul valore aggiunto

---

1. L'imposta sul valore aggiunto riportata nelle contabilità finali, se non è detraibile e non rimborsabile, è ammissibile all'aiuto ai sensi della legislazione sull'IVA. Prima della liquidazione dell'agevolazione il beneficiario deve dichiarare la non detraibilità e non rimborsabilità dell'IVA ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.

## Articolo 9

### Controlli

---

1. Gli uffici della Ripartizione provinciale Foreste effettuano controlli amministrativi e sopralluoghi per verificare la regolare esecuzione dei lavori. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti ammessi ad agevolazione vengono effettuati controlli ispettivi sul cento per cento della iniziative agevolate.

## Articolo 10

### Revoca

---

1. Qualora venga accertata la mancata, non conforme o parziale esecuzione dei lavori rispetto al progetto ammesso ad agevolazione, l'agevolazione concessa viene revocata in tutto o in parte; in tal caso il beneficiario è tenuto a restituire l'importo revocato, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione.

## Articolo 11

### Conformità con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014–2020

---

1. I lavori possono iniziare solo dopo la presentazione della domanda scritta.
2. Non possono essere concessi aiuti individuali a favore di beneficiari destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
3. Le imprese in difficoltà ai sensi del punto 35, numero 15, degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 -2020 sono escluse dal beneficio degli aiuti.
4. Le grandi imprese sono completamente escluse dal beneficio degli aiuti.
5. Le agevolazioni previste dai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell'Unione europea in relazione alle stesse spese ammesse.
6. L'Ufficio provinciale Economia montana garantisce che le informazioni sugli aiuti di Stato di cui al punto 128 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato siano pubblicate in formato standardizzato sul sito della Provincia entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

## Articolo 12

### Validità

---

1. Con decisione n. C (2017) 1132 del 13.02.2017 la Commissione europea ha dichiarato il presente regime di aiuti SA.46062 (2016/N) compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), e dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
2. I presenti criteri valgono fino al 31 dicembre 2020.